

COMUNE DI MARSICONUOVO

STATUTO

ART. 1

CRITERI E PRINCIPI FONDAMENTALI

1 - Il Comune di Marsiconuovo è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

2 - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed all'affermazione dei valori umani e culturali, che costituiscono il suo peculiare patrimonio di storia e di tradizioni.

3 - Il Comune si ispira ai principi di equità e di solidarietà, della partecipazione popolare, del decentramento amministrativo, del pluralismo funzionale, impronta la propria azione ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza e si affida al metodo della programmazione per l'impiego razionale delle risorse.

4 - Il Comune di Marsiconuovo, fiero delle proprie tradizioni storico - culturali, si propone ai cittadini, anche per dare inizio ad attività particolari volte a privilegiare il recupero di una nuova qualità di vita.

Nell'ambito delle attività previste dal presente Statuto, il Comune porrà a base sei propri indirizzi di programma i seguenti elementi essenziali della sua realtà geografica:

a) Presenza di un patrimonio silvo - pastorale di notevole estensione e potenzialità economica;

b) Esistenza di presupposti per la realizzazione di strutture turistiche da concepire in armonia con la realtà naturalistica e paesaggistica;

c) Ricchezza di risorse idriche la cui salvaguardia e corretta utilizzazione devono essere oggetto di particolare attenzione e rappresentare ulteriore elemento di progresso.

Il Comune auspica alla città intera un nuovo modo di partecipare alle grandi scelte per un futuro volto alla crescita economica, sociale e culturale.

ART. 2

TERRITORIO

1 - Il comune ha un proprio territorio delimitato da apposito piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Esso comprende le frazioni geografiche di Marsiconuovo, capoluogo, Galaino e Pergola.

3 - La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è istituita nel capoluogo, con sede presso il palazzo PIGNATELLI.

4 - Il Comune ha due sezioni staccate dello Stato civile con sedi di Galaino e Pergola.

ART. 3

FINALITA'

1 - Nell'ambito generale delle proprie competenze il Comune:

- opera per la protezione e della tutela della persona umana e della famiglia, assicurando la reale attuazione del diritto al lavoro ed allo studio;

- ispira la propria azione all'esigenza di promuovere lo sviluppo di una società in cui primeggino i principi di solidarietà sociale e civile anche attraverso la valorizzazione del volontariato;

- promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico - culturale in funzione di un miglioramento della qualità della vita e della difesa dei valori morali, civili e religiosi di cui è permeata la comunità marsicana;

- tende a valorizzare le proprie risorse a partire da quella ambientale anche in considerazione dell'importanza che potrà assumere " il turismo della montagna" ed in presenza di monumenti di valore archeologico;

- valorizza la vocazione ecclesiale della comunità marsicana, tenuto conto della presenza in loco della sede vescovile e favorendo le iniziative umanitarie e religiose poste in essere dagli organismi ecclesiali e delle associazioni cattoliche ivi presenti;

- sostiene la valorizzazione di un sistema di collegamento con i paesi limitrofi onde favorire un'ampia opera di programmazione e gestione all'interno della realtà dell'Alta Val D'Agri, impegnandosi a rafforzare la vocazione " polo scolastico" della nostra cittadina;

- promuove forme di gemellaggio e di rapporti di collaborazione con altri paesi europei anche in previsione dell'imminente integrazione europea.

2 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di

inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

3 - Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

4 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

5 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile.

6 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5 , della legge 8 Giugno 1990, N. 142.

7 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'Art. 47 con il concorso degli enti, organismi ed associazioni, alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

8 - Il Comune promuove lo sviluppo dell'attività agricola attraverso la infrastrutturazione del territorio rurale e l'estendimento dei servizi di civiltà per il superamento degli squilibri economico - sociali e territoriali.

9 - Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

10 - Tutela e promuove l'attività industriale favorendo in particolare l'insediamento di aziende ad alto contenuto tecnologico, di lavorazioni complesse, e compatibili dal punto di vista ambientale.

11 - Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collaborazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

12 - Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

13 - Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 4

FUNZIONE DEL COMUNE

1 - Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo stato e dalla regione hanno carattere primario per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, con particolare riferimento alle esigenze della ricostruzione postsismica e nel rispetto delle risorse ambientali e dello sviluppo economico.

2 - Il Comune concorre, inoltre, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, tramite il collegamento della Provincia, e provvede, per quanto la propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 - In collaborazione con la Comunità Montana favorisce ogni iniziativa volta al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane ed ambientali presenti nel territorio montano.

ART. 5

STEMMA E GONFALONE

1 - Il Comune ha il diritto di fregiarsi dello Stemma (allegato A) e del Gonfalone (allegato B)

ART.6

ORGANI ELETTIVI

1 - Sono organi elettivi del comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

ART. 7

RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparziale e corretta gestione amministrativa.

ART. 8

CONSIGLIERI COMUNALI

1 - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2 - La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dal presente statuto.

2-bis Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'ente.

3 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato secondo la legislazione vigente e la disciplina dell'apposito regolamento.

4 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

5 - Le dimissioni dalla carica da Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6 - Il seggio del Consiglio Comunale che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

7 - Il Consigliere che non interviene al Consiglio comunale per tre sessioni ordinarie consecutive è dichiarato decaduto con deliberazioni del Consiglio Comunale, salvo che le assenze non siano imputabili a giustificati motivi. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 8 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le ragioni giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART.9

GRUPPI CONSILIARI

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2 - Ciascun gruppo comunica al Segretario comunale il nome del capogruppo entro il terzo giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più votato nel gruppo.

3 - La Conferenza dei capogruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari.

ART. 10

COMMISSIONI CONSILIARI

1 - Il Consiglio comunale istituisce proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti

da sottoporre al suo esame.

2 - Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni consiliari e della conferenza dei capi di gruppo sono stabilite da apposito regolamento.

3 - La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è affidata alla minoranza consiliare.

ART. 11

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1 - Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

2 - La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Sindaco.

4 - Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del Vice Sindaco il Consiglio è presieduto dall'Assessore anziano.

ART.12

RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 - nell'esercizio dell'attività propositiva, in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le loro deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio;

= l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

= la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

= gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni, che non siano previste espressamente dell'art. 32 della legge 08.07.1990, n. 142.

4 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

- a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- b) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee = obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti del bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale e che l'Ente non intende attribuire al Sindaco e/o ai dirigenti;
- c) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con i soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- d) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate qualora non siano previste particolari rappresentanze che tengono conto del rapporto maggioranza / minoranza;
- e) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- f) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- g) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- h) determinare gli indicatori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione.

ART. 12 Bis

Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 13

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.

2 - In caso di impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco e,

- in caso di ulteriore sua assenza o impedimento, l'Assessore anziano.
- 3 - Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 4 - Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto:
- 5 - La scelta degli Assessori extraconsiliari non potrà cadere sui cittadini che, candidati alle elezioni da cui deriva la nomina della Giunta, non siano risultati eletti.
- 6 - abrogato.
- 7 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 8 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 9 - Nessuno dei due sessi può essere rappresentato, tra gli assessori in misura superiore ai cinque sestimi.

ART. 14

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- 1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. Il Sindaco e il Consiglio durano in carica per un periodo di cinque anni.
- 2 - Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 3 - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati Amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge 25/03/1993 n. 81.
- 4 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 5 - La comunicazione di cui al comma 4 avviene subito dopo la convalida degli eletti.
- 6 - Il Sindaco, sentita la giunta, nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui al precedente comma, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 7 - Le linee programmatiche sono sottoposte, annualmente, entro il 31 ottobre, all'esame del Consiglio Comunale, appositamente riunito in sessione ordinaria, per l'adeguamento e la verifica della loro attuazione da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

ART. 15

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1 - I nominativi degli Assessori possono essere disposti nella comunicazione al Consiglio nell'ordine di anzianità voluta dal Sindaco, purché questi faccia di ciò espressa dichiarazione nel documento o nel corso del dibattito. In questo caso l'assessore anziano è il primo nominativo dopo il Vice Sindaco.

2 - In mancanza di espressa dichiarazione l'Assessore anziano è il più anziano di età.

3 - All'Assessore anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o temporaneamente impedito, sia quale capo dell'Amm./ne comunale che quale Ufficiale di Governo.

ART. 16

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1 - Il voto del Consiglio comunale contrario alla proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2 quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre di trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1 - Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

2 - Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite e può essere revocata in qualsiasi momento.

3 - Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o le revoche delle deleghe vengono comunicate al Consiglio nello stesso termine.

ART. 18

RUOLO E COMPETENZE DEL SINDACO

1 - Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2 - Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.

3 - Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4 - Svolge, inoltre, i seguenti altri compiti:

sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. " Nomina, tra gli apicali, responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità, ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dello Statuto e Regolamento Comunale.

ha la rappresentanza generale dell'Ente.

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento attività politica
- amministrativa

del Comune;

- impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine alla gestione economica finanziaria ed altri indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e Servizi;

- nomina rappresentanti del comune presso aziende ed istituzioni, sentiti i capigruppo consiliari, quando non provvede il Consiglio comunale,

- convoca i comizi per i referendum consultivi,

- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- presiede la commissione di disciplina ed adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al segretario comunale o ai dirigenti;

- impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi o dai regolamenti ed applica ai trasgressori delle sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n.

689;

- ha la facoltà di delegare gli Assessori, al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti i a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia loro attribuito:
 - promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - coordina le funzioni di controllo che i revisori dei conti comunali esercitano nei confronti delle istituzioni;
 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduta;
 - propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
 - ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;
 - delega normalmente particolari specifici atti non rientrati nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario comunale o ai responsabili di ufficio;
 - riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio.
 - esercita le funzioni, già di competenza del Prefetto, in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento d'esecuzione della legge 8.12.1970, n° 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06.02.1981, n° 66.
- 5 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitegli dalla legge, il cui svolgimento è affidato agli uffici ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, di edilizia e di polizia locale.
- 6 - Il Sindaco può conferire la delega per l'esercizio delle funzioni previste dall'Art. 38 comma 6 della legge 8.6.1990 n° 142.

ART. 19

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, O DECESSO DEL SINDACO.

- 1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alla predetta Elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dell'esercizio ai sensi dell'art. 1 della legge 18/1/92 n. 16.

3 - Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

4 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 20

FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1 - Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è iscritto nell'apposito Albo.

2 - Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art. 17 - comma 68 della legge n. 127/97, al Segretario Comunale spetta:

- a) l'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
- b) la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili delle aree e dei servizi, qualora il Direttore generale non sia stato nominato;
- c) la direzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito ad un dirigente;
- d) il parere sulla nuova dotazione organica dell'Ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
- e) l'attribuzione del trattamento economico ai responsabili delle aree, ove il Direttore Generale non sia stato nominato, e proposta di eventuali compensi accessori previsti dalla legge;
- f) la presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno;
- g) la presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i responsabili delle aree (la copertura dei posti apicali);
- h) la proposta dei componenti delle Commissioni di concorso;
- i) la presidenza della conferenza di servizio, ove il Direttore Generale non sia stato nominato;
- j) la definizioni di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
- k) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, ove il Direttore Generale non sia stato nominato.

Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

3 - Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto, al Segretario comunale.

ART.20 bis

IL DIRETTORE GENERALE

1 - Qualora il Sindaco non intenda affidare le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale, ma intenda avvalersi di un Direttore Generale esterno, dovrà proporre l'adozione di apposita convenzione con altri Enti, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Tale convenzione dovrà contenere le modalità di affidamento dell'incarico e, previo parere della Giunta Comunale, sarà approvata dal Consiglio Comunale.

2 - I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Comunale sono disciplinati dal capo dell'Amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

3 - In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario Comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti o, in mancanza, dei responsabili del servizio.

4 - Competono al Direttore Generale le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 21

FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1 - Il Comune di Marsiconuovo istituisce la figura di Vice Segretario;

2 - Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario Comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli, nonché sostituendolo nei casi di vacanza o assenza.

ART. 22.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1 - Gli Uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

2 - La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite.

3 - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni

del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti,. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzioni alle leggi ed allo Statuto.

4 - Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale salvaguardando l'unitarietà dei servizi disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo funzionale ;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

5 - Il personale dipendente in possesso di titolo di studio che lo renda idoneo all'esercizio di attività professionale può iscriversi nel relativo albo a condizione che la normativa relativa all'ordinamento professionale lo consente.

6 - Al suddetto personale, che abbia ottenuto l'iscrizione albo, può essere concessa l'autorizzazione all'esercizio della libera attività professionale nei limiti e con le modalità prescritte nel regolamento del personale.

ART. 23

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1 - I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2 - I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3 - La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4 - Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici, che deve contenere l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le finalità che si intendono perseguire. Detto piano costituisce un allegato della relazione

previsionale e programmatica.

5 - I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono oggetto di apposito regolamento.

ART. 24

CONVENZIONI

1 - Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, con la provincia e la Comunità Montana, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 25

CONSORZI

1 - Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge.

2 - A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3 - La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

ART.26

ACCORDI DI PROGRAMMI

1 - l'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni province e regioni, di amministrazione statale e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2 - Per particolari iniziative da realizzare in zona di montagna l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio - economica della medesima.

ART. 27

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica- amministrativa, economica e

sociale della comunità, valorizzando il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei loro diritti.

2 - Il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, istituisce presso la segreteria comunale l'ufficio informativo e favorisce l'attività delle associazioni e dei comitati presenti sul proprio territorio, anche su base di frazione.

3 - A tal fine sono istituite le commissioni consultive riguardanti la pari opportunità fra uomo e donna, la condizione giovanile, la terza età.

4 - E' istituito, altresì, l'Albo delle forme associative.

5 - Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali.

6 - Il regolamento disciplinerà i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento degli istituti di partecipazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 28

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

1 - Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2 - I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 29

CONSULENZE PERMANENTI

1 - Al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche sociali e culturali operanti nel territorio comunale, sono istituite le seguenti consulte permanenti:

- a) Assetto del territorio, urbanistica ed ambiente;
- b) Servizi sociali, cultura e tempo libero;
- c) Attività produttive ed economiche.

2 - L'attività e l'organizzazione delle consulte permanenti sono disciplinate dal regolamento.

ART. 30

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1 - i cittadini singoli o associati possono presentare all'Amministrazione istanze, petizione e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2 - Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrare al Sindaco.

3 - Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materie che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminarli ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.

ART.31

REFERENDUM CONSULTIVO

1 - Il referendum su materie di esclusiva competenza Comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2 - Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- tributi locali;

- atti di bilancio;

- norme statali e regionali concernenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3 - Sono ammessi soltanto referendum consultivi, la indizione è fatta quando lo richiedano un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5 - Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

6 - Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 32

EFFETTI E DISCIPLINA DEI REFERENDUM

1 - Il referendum è valido qualora partecipi alla consultazione la metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali.

2 - Il quesito si intende approvato quando la risposta affermativa abbia riportato la maggioranza dei voti validi espressi.

3 - Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al

Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione del quesito sottoposto a referendum.

4 - L'esito del referendum deve riportare il voto della maggioranza di almeno due terzi nella prima seduta e maggioranza assoluta nella seduta successiva da tenersi entro giorni.

ART. 33

CONSULTAZIONE

1 - Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum, sia per il tramite degli organismi partecipanti, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di esse, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

ART. 34

AZIONE POPOLARE

1 - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2 - La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART.35

DIFENSORE CIVICO

1 - Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale, può essere istituito, mediante la stipula di un'apposita convenzione con gli altri comuni, facenti parte della Comunità montana, "Alto Agri", l'Ufficio del Difensore Civico.

2 - Le modalità di nomine e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dal regolamento.

ART. 36

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1 - Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il

diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2 - Ogni cittadino interessato può accedere agli uffici comunali, secondo i modi e le norme stabiliti dell'apposito regolamento, per avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3 - Il Comune assicura una immediata informazione alle organizzazioni del lavoro e agli imprenditori operanti nel territorio su ogni contratto di appalto e su ogni autorizzazione di subappalto per l'esecuzione di opere pubbliche.

ART. 37

ORDINAMENTO FINANZIARIO

1 - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 - Il Comune è, altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 38

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1-La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2 - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano le i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 39

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1 - Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2 - Il Segretario Comunale e il titolare dell'ufficio di ragioneria sono responsabili personalmente dalla corretta tenuta

dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3 - I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale; i beni possono essere anche alienati.

4 - Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto dei lasciti e di donazioni dei beni.

ART. 40

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1 - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2 - Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro termine stabilito dalla legge. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3 - Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quella regionale.

4 - Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì conformarsi al principio della chiarezza e dalla specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

5 - Il Comune assume adeguate iniziative volte ad informare la comunità amministrata sulle scelte che formano il piano finanziario degli interventi annuali e pluriennali.

ART. 41

RISULTATI DI GESTIONE

1 - I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti dal rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, al quale si accompagna la relazione illustrativa della Giunta comunale, che esprime le valutazioni di merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate. Alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo è allegata la relazione del collegio dei revisori di cui al successivo Art. 44.

2 - Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.

ART. 42

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1 - Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, al collegio dei revisori composto da tre membri.

2 - I componenti del Collegio dei revisori sono scelti secondo le modalità indicate dalla legge.

3 - I revisori durano in carica tre anni; non sono revocabili, salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.

ART. 43

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI REVISORI

1 - I revisori collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti dal pubblico e dalla Giunta comunale se richieste. Hanno, altresì, accesso agli atti documenti del comune.

2 - Al Collegio dei revisori è demandata, inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo un apposita relazione a corredo della deliberazione ed è formata da una parte economica e una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 - I revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Consiglio di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4 - I requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 44

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO ALLA GESTIONE

1 - Con apposito regolamento di contabilità sono adottate norme specifiche:

- per la revisione economica dei costi dei singoli servizi;
- per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
- per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Consiglio dei revisori, nei limiti predeterminati dalla legge;

2 - La revisione economica dei costi prevede:

la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per programmi ed interventi;

la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3 - Il Sindaco può disporre, tramite il Segretario comunale, operazioni periodiche di controllo economico-finanziario per verificare l'andamento della spesa e l'adeguatezza dei fondi in bilancio relativi ai diversi servizi comunali.

4 - Qualora i dati del controllo economico - finanziario facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, apposito provvedimento di riequilibrio nei modi e termini di cui all'Art. 1 bis del D. L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 45

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1 - Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del responsabile del servizio interessato.

3 - La determinazione deve indicare:

Il fine che con il contratto si intende perseguire;

L'oggetto del contratto, la sua formula e le sue clausole ritenute essenziali;

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello stato e delle regioni che ne sono alla base.

4 - Nell'attività contrattuale il Comune si attiene alle procedure previste dalle direttive UE recepite o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico Italiano.

5 - Fino a quando non sarà emanata la disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, si osservano le disposizioni vigenti in materia e quelle contenute nell'apposito regolamento.

ART. 46

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1 - Le modificazioni soppressive, aggiunte e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal

Consiglio comunale con la procedura di cui all'Art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnato dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3 - L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4 - Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorsa almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

4/bis - Modifiche parziali o totali dello statuto dovranno essere comunque apportate allo stesso, anche in tempi diversi da quelli prescritti dal precedente comma 4, se derivanti da specifici obblighi legislativi.

5 - Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta del Consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso a condizione che non venga richiesta da almeno due terzi di consiglieri in carica.

ART. 47

REGOLAMENTI

1- Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad esso demandate dalle leggi e dallo Statuto;

c) per le materie in cui manchi la disciplina di leggi e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni;

2 - La potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali, regionali, della normativa comunitaria e dei principi sanciti dal presente statuto.

3 - Sui regolamenti e sulle successive modifiche ed integrazioni esprimono pareri le commissioni consiliari competenti, prima della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4 - Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

5 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 48

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte

del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2 - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiali degli statuti.

3 - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4 - Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.